

D.M. 2 febbraio 1999 - Rettifica al D.M. 1° settembre 1998, concernente imballaggio, classificazione ed etichettatura di sostanze pericolose, in recepimento della direttiva 97/69/CE.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto 1° settembre 1998, recante disposizioni relative alla classificazione, imballaggio ed etichettatura di sostanze pericolose in recepimento della direttiva 97/69/CE;

Considerato che nel citato decreto, all'art. 1, comma 1, lettera c), la nota Q riporta un evidente errore di trascrizione rispetto a quanto riportato nella stessa nota della direttiva 97/69/CE;

Ritenuto di dover apportare la necessaria modifica alla suddetta nota Q al fine di adeguare il testo a quello della citata direttiva 97/69/CE;

Decreta:

Art. 1

1. Il testo della nota Q dell'art. 1, comma 1, lettera c), del decreto del Ministro della sanità del 1 settembre 1998 è così modificato:

“Nota Q:

La classificazione “cancerogeno” non si applica se è possibile dimostrare che la sostanza in questione rispetta una delle seguenti condizioni:

una prova di persistenza biologica a breve termine mediante inalazione ha mostrato che le fibre di lunghezza superiore a 20 µm presentano un tempo di dimezzamento ponderato inferiore a 10 giorni;

oppure

una prova di persistenza biologica a breve termine mediante instillazione intratracheale ha mostrato che le fibre di lunghezza superiore a 20 µm presentano un tempo di dimezzamento ponderato inferiore a 40 giorni;

oppure

un'adeguata prova intraperitoneale non ha rivelato un'eccessiva cancerogenicità;

oppure

una prova di inalazione appropriata a lungo termine ha portato alla conclusione che non ci sono effetti patogeni significativi o alterazioni neoplastiche”.

Art. 2

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

NOTA: il presente decreto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 marzo 1999, n. 75.